

CONDIZIONI GENERALI DEI SERVIZI PER L'ACCETTAZIONE IN PAGAMENTO DELLE CARTE TRAMITE TERMINALE POS VIRTUALE (E-COMMERCE)

Art. 1 – DEFINIZIONI

1.1 Per gli scopi del presente Contratto i termini di seguito elencati, se con grafia maiuscola, avranno i seguenti significati, se non risulta diversamente dal contesto:

“**Autorizzazione**”: il processo tramite il quale l'Esercente ottiene l'approvazione creditizia dalla banca o altra istituzione che ha emesso la Carta prima del perfezionamento di ogni Transazione;

“**Banca**”: Banca Transilvania S.A. con sede legale a Cluj-Napoca (Romania) Via George Baritiu n. 8, Succursale di Roma Via Baldo degli Ubaldi 184/B CAP 00167

“**Carta**”: qualunque carta di pagamento valida ed approvata emessa da Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, classificata come carta di credito o di debito, secondo quanto stabilito dalla Banca e/o dai Circuiti di Carte di Pagamento, nonché qualunque altra carta approvata di volta in volta dalla Banca e comunicata all'Esercente;

“**Circuiti di Carte di Pagamento**”: i circuiti Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, e qualunque altro circuito di Carte di pagamento approvato di volta in volta dalla Banca;

“**Condizioni Generali**”: le presenti norme contrattuali regolatrici dei Servizi;

“**Conto Dedicato**”: il conto corrente bancario indicato nella Richiesta di Attivazione dei Servizi aperto presso la Banca Transilvania e intestato all'Esercente sul quale la Banca può disporre l'accredito degli importi relativi alle Transazioni e l'addebito delle commissioni, spese e oneri a carico dell'Esercente;

“**Contratto**”: il contratto avente ad oggetto i Servizi, sottoscritto tra la Banca e l'Esercente, del quale costituiscono parte integrante il Documento di Sintesi, le Condizioni Generali, la Richiesta di Attivazione dei Servizi, l'Accettazione della Richiesta di Attivazione dei Servizi e le Istruzioni Tecniche

“**Dati della Transazione**”: i dati e le informazioni relativi ad una Transazione;

“**Disposizioni dei Circuiti di Carte di Pagamento**”: le disposizioni e le istruzioni operative emesse di volta in volta da specifici Circuiti di Carte di Pagamento;

“**Documentazione Precontrattuale**”: la documentazione predisposta dalla Banca ai sensi delle disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, costituita dal Foglio Informativo e dal Documento di Sintesi o, in alternativa, da copia completa del testo del

Contratto idonea per la stipula il cui frontespizio è costituito dal Documento di Sintesi;

“**Documento di Sintesi**”: il frontespizio del Contratto e il Documento di Sintesi annuale, nei quali sono riportate tutte le condizioni economiche applicate all'Esercente; tali documenti, singolarmente datati e numerati in progressione, congiuntamente contribuiranno a costituire il Documento di Sintesi come unico documento applicabile di tempo in tempo al rapporto con l'Esercente;

“**Emittente della Carta**” o “**Emittente**”: qualunque banca o altra istituzione autorizzata da un Circuito di Carte di Pagamento ad emettere Carte;

“**Esercente**”: il soggetto che sottoscrive il Contratto con la Banca nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta;

“**PCI-DSS**”: Payment Card Industry Data Security Standard è l'insieme dei requisiti informatici, tecnologici ed organizzativi previsti dai Circuiti di Carte di Pagamento cui l'Esercente è tenuto a conformarsi per garantire la protezione dei dati delle Carte;

“**Protocollo 3D Secure**”: il sistema di protezione antifrode adottato dai Circuiti di Carte di Pagamento come requisito minimo di sicurezza volto a mitigare il rischio di frode e di utilizzi illeciti delle Carte nelle Transazioni di Pagamento;

“**Prestatori di Servizi di Pagamento**”, di seguito “**PSP**”: i prestatori di servizi di pagamento dell'Esercente e/o dei clienti intendendosi come tali gli Istituti di Pagamento, gli Istituti di Moneta Elettronica, nonché quando prestano servizi di pagamento, le banche e gli uffici postali;

“**Punto Vendita Virtuale**”: il sito internet dell'Esercente sul quale, la prestazione dei Servizi consente di effettuare una Transazione tra l'Esercente ed il Titolare di Carta per l'acquisto dei beni e dei servizi offerti;

“**Rimborso**”: il rimborso, totale o parziale, a favore di un Titolare di Carta dell'importo di una precedente Transazione tra il medesimo Titolare e l'Esercente;

“**Rettifica**”: un'operazione comportante l'addebito o l'accredito di un importo sul Conto Dedicato dell'Esercente posta in essere dalla Banca, anche su disposizione dell'Esercente, per rimuovere errori materiali commessi nell'utilizzo del POS, nel calcolo degli importi a credito o a debito dell'Esercente o in altre fasi della prestazione dei Servizi, come nei casi, da intendersi indicati in via meramente esemplificativa, di riaddebito di una Transazione conseguente ad un'errata digitazione dell'importo, di riaddebito di commissioni dovute ed eliminate per errore, di riaccredito di commissioni non dovute e addebitate per errore, di accredito di Transazioni elaborate e processate con ritardo;

“**Servizi per l'accettazione in pagamento delle Carte**” o “**Servizi**”: le attività esercitate dalla Banca al fine di consentire l'acquisizione dell'Autorizzazione nonché l'elaborazione ed il pagamento delle Transazioni effettuate dai Titolari di Carta presso il Punto Vendita Virtuale dell'Esercente in Italia in modalità 3D Secure;

“**Storno**”: riaddebito all’Esercente sul Conto Dedicato dell’importo relativo ad una Transazione contestata da un Titolare di Carta o da un Emittente che viene rinviata alla Banca ai sensi delle Disposizioni dei Circuiti di Carte di Pagamento;

“**Terminale POS Virtuale**”: i Terminali POS (Point of Sale) Virtuali consentono all’Esercente che abbia un punto vendita virtuale, di accettare le Carte dai Titolari per l’effettuazione di Transazioni di Pagamento gestite via Web o centralizzate su server;

“**Titolare di Carta**” o “**Titolare**”: una persona fisica a favore della quale è emessa e che può utilizzare una Carta;

“**Transazione**”: qualunque operazione di pagamento tra l’Esercente e un Titolare di Carta per l’acquisto di beni o servizi dell’Esercente da parte del Titolare di Carta

2. Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO E CLASSIFICAZIONE DELL’ESERCENTE

2.1 Il Contratto ha per oggetto la prestazione dei Servizi da parte della Banca nei confronti dell’Esercente, attraverso la modalità di pagamento diretto che consente all’Esercente di effettuare la transazione su una propria pagina di pagamento dedicata sul proprio sito (Punto Vendita Virtuale) nella quale i dati della carta sono inseriti dal Titolare della stessa, al fine di consentire all’Esercente:

- i. di accettare sul proprio Punto Vendita Virtuale le Carte come mezzi di pagamento per i beni o servizi offerti;
- ii. di incassare i pagamenti per la fornitura di tali beni o servizi effettuati dai Titolari di Carta tramite accredito, salvo buon fine, degli importi relativi alle corrispondenti Transazioni sul Conto Dedicato;

2.2 Gli accrediti relativi alle Transazioni effettuate hanno valuta pari al giorno lavorativo successivo alla data delle Transazioni stesse.

2.3 La Banca è tenuta, con le modalità e secondo quanto previsto nelle Condizioni Generali, a disporre l’accredito in favore dell’Esercente degli importi relativi alle Transazioni

effettuate dai Titolari di Carta. L’Esercente prende atto che tali accrediti sono disposti a prescindere dall’addebito operato dall’Emittente della Carta nei confronti del Titolare e dalla relativa tempistica. L’Esercente prende atto che l’accredito richiesto in suo favore prescinde anche dal regolamento dei rapporti tra la Banca e l’Emittente della Carta e dalla relativa tempistica.

2.4 Per la prestazione dei Servizi, l’Esercente autorizza espressamente la Banca a richiedere

all’Emittente della Carta, per il tramite del Circuito di Carte di Pagamento, la restituzione dell’importo della Transazione per il quale è disposto l’accredito all’Esercente, qualora il predetto importo non fosse dovuto.

2.5 L’Esercente prende atto che è suo onere indicare alla Banca in fase di sottoscrizione del Contratto se esso è qualificabile come “micro-impresa”, ai sensi delle disposizioni in materia di servizi di pagamento, e documentare su

richiesta dei Fornitori, il possesso dei requisiti sui quali detta classificazione si fonda. L'Esercente prende atto, altresì, che è suo onere comunicare alla Banca l'acquisto o la perdita dei suddetti requisiti, e correlativamente l'acquisto o la perdita della qualità di "micro-impresa", verificatisi nel corso del rapporto.

3. Art. 3 - EFFICACIA DEL CONTRATTO

- 3.1** Il presente Contratto acquista efficacia dal momento della firma dell'Accettazione della Richiesta di Attivazione dei Servizi da parte della Banca, condizionata all'esito positivo della valutazione effettuata dalla Banca sui presupposti necessari per la prestazione dei Servizi. Nel caso in cui la Banca comunichi l'esito negativo della valutazione, la Richiesta di Attivazione dei Servizi non produce alcun effetto, la Banca non essendo tenuta ad alcuna prestazione o vincolo contrattuale.
- 3.2** L'attivazione dei Servizi richiede la connessione delle apparecchiature informatiche dell'Esercente ai sistemi informativi della Banca e l'abilitazione del medesimo all'utilizzo dei Servizi; la Banca si impegna ad effettuare la predetta connessione nel termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla firma dell'Accettazione della Richiesta di Attivazione dei Servizi.

4. Art. 4 - DISPOSIZIONI APPLICABILI AI SERVIZI

- 4.1** L'Esercente prende atto che i Servizi e le relative modalità di prestazione e di gestione delle richieste di pagamento sono regolati dalle disposizioni normative vigenti, dalle Condizioni Generali e dagli altri documenti che costituiscono il Contratto, nonché dalle Disposizioni dei Circuiti di Carte di Pagamento, che l'Esercente è tenuto a conoscere anche attivandosi in forma autonoma presso i Circuiti di Carte di Pagamento stessi.
- 4.2** L'Esercente prende atto che esso non può sollevare nessuna eccezione nel caso di Storni o altri addebiti effettuati ai sensi delle Disposizioni dei Circuiti di Carte di Pagamento per non aver preso conoscenza delle medesime Disposizioni.

5. Art. 5 - ACCETTAZIONE DELLE TRANSAZIONI

- 5.1** Per l'acquisto dei beni e/o servizi offerti dall'Esercente, e messi a disposizione presso il Punto Vendita Virtuale, i Titolari di Carta potranno utilizzare le Carte in corso di validità, limitatamente a quanto previsto dalla Normativa vigente e dalle regole dei Circuiti di pagamento, senza che l'Esercente possa imporre alcun limite finanziario minimo per tali Transazioni. L'Esercente prende atto che ai Titolari di Carta è vietato autorizzare soggetti terzi ad utilizzare le Carte emesse a loro favore.
- 5.2** L'Esercente ha l'obbligo di accettare le Transazioni effettuate tramite le Carte unicamente nel rispetto ed in conformità alle Condizioni Generali.
- 5.3** L'Esercente prende atto che l'inserimento del numero identificativo della Carta sul Punto Vendita Virtuale da parte del Titolare costituisce Autorizzazione, da parte di quest'ultimo, alle relative Transazioni nonché conferimento dei corrispondenti ordini di pagamento all'Emittente della Carta.

- 5.4** In relazione a detti ordini di pagamento:
- i. l'Esercente prende atto che gli stessi divengono immediatamente irrevocabili, secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di servizi di pagamento;
 - ii. la Banca è responsabile della corretta e tempestiva trasmissione degli stessi all'Emittente della Carta, per il tramite dei Circuiti di Carte di Pagamento.
- 5.5** È vietato all'Esercente versare contante ai Titolari di Carta in cambio, a causa o in contropartita di Transazioni.
- 5.6** L'Esercente non deve accettare alcuna Transazione, e non deve presentare per l'elaborazione alcun Dato della Transazione relativo a qualunque Transazione che sia stata precedentemente rifiutata dal Titolare di Carta e riaddebitata all'Esercente.
- 5.7** È vietato all'Esercente applicare ai Titolari di Carta oneri e spese esclusivamente connessi all'utilizzo delle Carte come mezzi di pagamento dei beni o servizi offerti presso il Punto Vendita Virtuale.

6. Art. 6 - OBBLIGHI DELL'ESERCENTE

- 6.1** Al fine di consentire ai Titolari di Carta di effettuare ordini di pagamento per acquisti di beni o servizi tramite Internet, l'Esercente è tenuto a:
- i. dare esatta e puntuale applicazione alle disposizioni di legge in materia di commercio elettronico e di contratti a distanza (D. Lgs. 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni), ivi compresi tutti gli adempimenti di carattere fiscale e tributario nonché tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni);
 - ii. rispettare le direttive di sicurezza impartite dalla Banca, anche per quanto riguarda la riservatezza dei dati personali;
 - iii. astenersi dall'inviare o comunicare a terzi informazioni relative ai Titolari di Carta che abbiano effettuato acquisti tramite Terminale POS Virtuale;
 - iv. esporre sul proprio sito Internet i segni distintivi delle Carte con il medesimo rilievo;
 - v. astenersi dall'accettare carte di pagamento diverse dalle Carte indicate nel presente Contratto e da quelle approvate di volta in volta dalla Banca;
 - vi. utilizzare un adeguato software di criptazione dei dati per la codifica delle informazioni relative a tali Transazioni, secondo le indicazioni che la Banca si riserva di comunicare all'Esercente sia al momento della firma dell'Accettazione della Richiesta di Attivazione dei Servizi che successivamente;
 - vii. mettere a disposizione dei Titolari di Carta nel proprio Punto Vendita Virtuale le condizioni contrattuali di vendita dei beni o servizi offerti, le procedure di consegna della merce e per l'eventuale Rimborso, le modalità per rivolgersi al servizio di assistenza clienti e la descrizione degli strumenti a tutela della sicurezza delle Transazioni;

- viii. comunicare per iscritto alla Banca, all'indirizzo PEC bancatransilvania@legalmail.it la eventuale variazione del sito Internet e della proprietà del dominio utilizzato per le Transazioni a distanza, con preavviso minimo di 30 giorni;
 - ix. informare prontamente la Banca di ogni violazione delle disposizioni di sicurezza, di ogni tentativo di frode o utilizzo fraudolento delle Carte e di ogni attività sospetta che abbia attinenza con i servizi offerti dalla Banca, nonché di cooperare con la Banca e le Autorità competenti laddove si verificassero gravi incidenti relativi alla sicurezza dei pagamenti, comprese le violazioni dei dati;
 - x. astenersi e fare in modo che i propri collaboratori e clienti si astengano:
 - a) dal manomettere ed effettuare interventi sul software utilizzato per l'erogazione del servizio;
 - b) dall'utilizzare qualunque sito Internet secondo modalità che potrebbero pregiudicare l'integrità o sicurezza di:
 - qualsiasi attrezzatura, anche hardware o software, fornita o il cui utilizzo sia stato approvato dalla Banca conformemente alle condizioni Generali;
 - qualsiasi collegamento elettronico o connessione telematica utilizzata dall'Esercente per comunicare con la Banca o i Titolari di Carta;
 - qualsiasi altro sistema computerizzato impiegato per la prestazione dei Servizi da parte della Banca o dei suoi incaricati;
 - xi. adottare, mantenere ed esporre sul sito Internet utilizzato per le Transazioni a distanza adeguate politiche di riservatezza dei dati personali e fornire informazioni sulle capacità di sicurezza del sito conformemente a quanto richiesto dalle Condizioni Generali e da tutte le disposizioni, leggi, regolamenti e codici di condotta applicabili;
 - xii. custodire, mantenere segrete nonché utilizzare correttamente le chiavi di sicurezza di accesso ai Servizi su Terminale POS Virtuale, restando responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'uso illecito delle medesime;
 - xiii. richiedere immediatamente il blocco del Servizio chiamando la Banca, nel caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi di sicurezza;
 - xiv. accettare, rimossa fin d'ora ogni eccezione, il riaddebito delle Transazioni che la Banca dovesse effettuare nei suoi confronti ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 206/2005 in materia di protezione dei consumatori nei contratti a distanza.
- 6.2** Per ogni Transazione l'Esercente è tenuto, inoltre, a:
- i. ottenere preventivamente l'Autorizzazione dalla Banca, conformemente a quanto previsto nelle Condizioni Generali, curando di raccogliere i Dati delle Transazioni richiesti, come indicato all'art. 8 che segue;

- ii. comunicare tempestivamente alla Banca l'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte del Titolare di Carta;
- iii. assicurare i beni inviati contro tutti i rischi, se si tratta di beni fisicamente individuabili e materialmente spediti alla clientela;
- iv. formare, conservare e produrre prova dell'avvenuta spedizione dei beni;
- v. rimborsare il cliente nel caso in cui quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso utilizzando il medesimo mezzo di pagamento utilizzato per la Transazione originaria.

7. Art. 7 - DIVIETI PER L'ESERCENTE

- 7.1** L'Esercente non può accettare Transazioni che abbiano ad oggetto l'acquisto di beni o servizi aventi contenuto illegale o palesemente offensivo della dignità della persona o contrario all'etica e al buon costume. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono considerate tali l'offerta e la vendita di:
- i. beni o servizi che violino diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi;
 - ii. immagini relative a rapporti sessuali (pornografia), sfruttamento sessuale dei minori (pedofilia);
 - iii. trasferimento file informatici, file sharing, esercenti tipo cyberlockers;
 - iv. materiali aventi contenuto istigatore o offensivo, contenenti scene di violenza;
 - v. apparecchiatura elettronica destinata ad utilizzi illeciti (es. per disturbo frequenze autovelox, monitoraggio etc.);
 - vi. prodotti contenenti salvia divinorum, funghi o spore allucinogene, K2, alchil nitriti/"poppers" ;
 - vii. Servizi di chat o video streaming;
 - viii. Commercio illegale di qualsiasi tipo di prodotto (compresi quelli di tabacco e alcol, di medicinali vendibili solo previa presentazione di ricetta medica, di prodotti contraffatti);
 - ix. Servizi di autentica documenti o altre attività regolamentate (prestiti, attività notarili, assistenza legale etc.);
 - x. giochi d'azzardo e scommesse;
 - xi. pagamenti aventi natura politica (es. a favore di partiti o altre simili entità).
- 7.2** L'Esercente prende atto ed accetta che i Servizi sono forniti nella modalità "3D Secure" ed è **vietato operare in modalità "Non 3D Secure"**.

8. Art. 8 - AUTORIZZAZIONE

- 8.1** Per ogni Transazione l'Esercente deve ottenere l'Autorizzazione secondo quanto previsto nelle Condizioni Generali.
- 8.2** Se l'Autorizzazione per una Transazione è rifiutata, la Transazione non può essere eseguita e l'Esercente non deve richiedere l'Autorizzazione per nessun diverso importo.
- 8.3** È vietato all'Esercente suddividere la Transazione in più addebiti sulla stessa Carta.
- 8.4** L'Esercente prende atto ed accetta che la violazione delle disposizioni di cui al precedente comma può dare origine a Storni.

- 8.5** L'Autorizzazione non garantisce che la Banca accetti l'addebito senza esercitare i propri diritti di Storno e non garantisce che il soggetto che ha presentato la Carta sia il Titolare della Carta e che l'Esercente riceva i pagamenti indicati nel successivo art. 11.

9. Art. 9 - RIMBORSI

- 9.1** L'Esercente si impegna ad effettuare qualunque Rimborso sulla medesima Carta utilizzata per la Transazione originaria. L'Esercente non deve effettuare alcun Rimborso in contanti o mediante assegni, né accettare contante o assegni dal Titolare di Carta per effettuare un Rimborso.
- 9.2** L'Esercente accetta espressamente che, qualora esso sia tenuto ad effettuare un Rimborso ad un Titolare di Carta, la Banca è autorizzata a trattenere la commissione di Servizio applicata alla relativa Transazione secondo quanto previsto nel Documento di Sintesi.
- 9.3** L'Esercente accetta espressamente che, qualora la Banca a suo insindacabile giudizio, abbia il ragionevole sospetto che sia in corso un tentativo di frode ovvero altra attività illecita, la stessa Banca potrà sospendere o, nei casi più gravi, revocare la possibilità dell'Esercente di effettuare Rimborsi mediante Terminale POS Virtuale.

10. Art. 10 - PRESENTAZIONE E PROVA DELLE TRANSAZIONI

- 10.1** L'Esercente è tenuto a conservare i Dati della Transazione per un periodo non inferiore a 18 mesi e comunicare alla Banca tali Dati su base giornaliera. Il mancato rispetto di tale tempistica può determinare uno Storno.
- 10.2** L'Esercente garantisce l'accuratezza, la completezza e l'integrità di tutti i Dati della Transazione inoltrati alla Banca, impegnandosi a conservare detti Dati in maniera sicura in conformità alle Condizioni Generali. L'Esercente deve altresì assicurare che i Dati della Transazione possano essere ricostruiti; qualora ciò non sia possibile, i relativi costi, nonché eventuali danni o perdite conseguenti, saranno posti a carico dell'Esercente. E' responsabilità dell'Esercente assicurare che i Dati della Transazione possano essere ricostruiti e la Banca in nessuna circostanza può essere ritenuta responsabile per il valore numerico di qualunque Dato della Transazione o per i costi di ricostruzione di tali Dati o in relazione a qualunque altra perdita o danno.
- 10.3** Nell'invio dei Dati della Transazione alla Banca, l'Esercente garantisce che:
- i. tutte le dichiarazioni e rappresentazioni di fatti riportate nei Dati della Transazione sono note all'Esercente, veritiere e complete;
 - ii. ha fornito al Titolare di Carta (oppure, ove i Dati della Transazione si riferiscano ad un anticipo o ad un deposito, si è impegnato a fornire) i beni e/o servizi cui si riferiscono i Dati della Transazione ed inoltrato la stessa per l'elaborazione, per il valore indicato nei Dati della Transazione;
 - iii. non è stata e non sarà elaborata alcuna altra Transazione nella stessa data o in data successiva in relazione ai medesimi beni e/o servizi;
 - iv. per quanto è a sua conoscenza non vi è alcuna contestazione in relazione alla Transazione, e l'importo addebitato per la Transazione non è soggetto ad alcun diritto di compensazione o altra pretesa;

- v. non è a conoscenza né ha ricevuto notizia di alcun fatto, circostanza o eccezione che possa indicare che la Transazione sia fraudolenta o non autorizzata dal Titolare della Carta, o che possa altrimenti pregiudicare la validità o l'adempimento delle obbligazioni del Titolare della Carta relativamente a tale Transazione, o sollevare il Titolare della Carta dalle responsabilità alla stessa collegate;
- vi. la Transazione non rappresenta il rifinanziamento di una preesistente obbligazione del Titolare della Carta, ivi inclusa qualsiasi obbligazione altrimenti gravante sul Titolare della Carta nei confronti dell'Esercente o derivante dal mancato pagamento di un assegno personale;
- vii. la Transazione non costituisce pagamento di un prodotto o servizio che viola le disposizioni normative applicabili, siano esse sovranazionali, nazionali o regionali;
- viii. la Transazione non riguarda Carte emesse in nome o per conto dell'Esercente ovvero di un socio, amministratore o altro funzionario nell'impresa o altro ente o struttura dell'Esercente.

11. Art. 11 - PAGAMENTI IN FAVORE DELL'ESERCENTE E DIRITTO DELLA BANCA DI DISPORRE SOSPENSIONI E STORNI DI ACCREDITI O SOSPENSIONI DEI SERVIZI

- 11.1** Fatto salvo quanto previsto nei commi successivi e nel successivo art. 14, la Banca è tenuta a corrispondere all'Esercente tutte le somme dovute e registrate come Dati della Transazione inoltrati conformemente a quanto previsto nelle Condizioni Generali. Rimane salva la facoltà della Banca di dedurre dall'importo dovuto all'Esercente l'ammontare delle commissioni come indicate nel Documento di Sintesi.
- 11.2** L'Esercente prende atto ed accetta che la Banca ha diritto di rifiutare in tutto o in parte, il pagamento dell'importo della Transazione ovvero, ove il pagamento sia stato effettuato, di richiederne il Rimborso, anche tramite compensazione, qualora il Titolare di Carta:
- i. dichiari di non avere richiesto la Transazione o disconosca la medesima richiesta perché fraudolenta;
 - ii. affermi di non aver ricevuto i beni e/o servizi oggetto della Transazione ovvero contesti i medesimi beni e/o servizi;
 - iii. contesti il mancato rispetto delle condizioni contrattuali applicate dall'Esercente.
- 11.3** L'Esercente prende atto ed accetta che la Banca, se in buona fede sospetta che una qualsiasi Transazione sia fraudolenta o implichi altre attività criminali, o in caso di mancato pagamento di qualsiasi importo contrattualmente dovuto dall'Esercente alla Banca, o sussista il rischio che l'Esercente sia insolvente, o se ha avuto luogo una delle Cause di Risoluzione, come definite nel successivo art. 21, indipendentemente dal fatto che la Banca stessa abbia o meno risolto il Contratto, ha diritto, anche senza preavviso di:
- i. sospendere gli accrediti - anche di Transazioni di Pagamento singolarmente identificate o di altri pagamenti - di tutti o parte delle somme di denaro immediatamente o successivamente esigibili; oppure

- ii. stornare in via cautelativa accrediti o pagamenti già ordinati, anche prima che sia pervenuta contestazione da parte di un Titolare di Carta e/o di un Emittente; oppure
 - iii. sospendere temporaneamente i Servizi.
- 11.4** Dei provvedimenti assunti ai sensi del precedente comma la Banca da comunicazione all'Esercente tramite PEC.
- 11.5** In tutti i casi di sospensione o di Storno in via cautelativa disposti secondo quanto previsto nel comma 11.3, le somme di denaro corrispondenti vengono depositate su un conto corrente intestato alla Banca con indicazione che si tratta di beni di terzi. Tali fondi non sono fruttiferi di interessi per l'Esercente.
- 11.6** Nel caso di sospensione o di Storno in via cautelativa disposti perché la Banca sospetti in buona fede che una qualsiasi Transazione sia fraudolenta o implichi altre attività criminali, gli accrediti e pagamenti corrispondenti possono essere trattenuti fino al momento in cui la Banca abbia accertato che la/e Transazione/i sia/siano legittima/e e non più soggetta/e a Storno/i e, comunque, per un limite massimo di 18 mesi dalla data di effettuazione della/e Transazione/i. L'Esercente prende atto ed accetta che nell'ipotesi qui prevista possono essere trattenuti gli importi relativi a tutte le Transazioni effettuate nel rispettivo giorno.
- 11.7** Nel caso di cui al precedente comma, qualora entro il termine ivi indicato siano riscontrate frodi o altre irregolarità o le contestazioni sollevate dal Titolare di Carta e/o dall'Emittente siano per qualsiasi ragione andate a buon fine, con conseguente rinvio delle Transazioni alla Banca ai sensi delle Disposizioni dei Circuiti di Carte di Pagamento, la Banca ha incondizionatamente e irrevocabilmente diritto di rendere definitiva la sospensione dell'accredito, di disporre lo Storno o di richiedere il Rimborso degli importi relativi a tali Transazioni, anche nel caso di intervenuta Autorizzazione.
- 11.8** La Banca non è responsabile per eventuali ritardi nella ricezione dei fondi ovvero per errori nella quantificazione degli importi a debito o a credito dell'Esercente che siano causati da terzi, inclusi, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, i Circuiti di Carte di Pagamento e i soggetti che operino come prestatori di servizi di pagamento per conto della Banca. Nessuna responsabilità può essere posta a carico della Banca nei casi di ritardi dovuti a blocchi del Conto Dedicato disposti per qualsiasi ragione o causa che non sia riferibile alla condotta illecita della Banca stessa.
- 11.9** Se il controvalore totale delle vendite effettuate dal Punto Vendita Virtuale per mezzo di Carte di Pagamento risulti superiore a quello dichiarato dall'Esercente alla Banca al momento della sottoscrizione del Contratto, la Banca ha diritto, in qualsiasi momento ed a propria discrezione:
- i. limitare l'operatività dell'Esercente all'importo del controvalore dichiarato interrompendo il Servizio fornito, ovvero;
 - ii. sospendere l'accredito del corrispettivo delle Transazioni eccedente il controvalore delle vendite dichiarate alla Banca al momento della sottoscrizione; in ogni caso, la Banca ha l'obbligo di darne preavviso all'Esercente.

12.Art. 12 - IMPORTI DOVUTI DALL'ESERCENTE

- 12.1** L'Esercente è tenuto a corrispondere alla Banca tutti gli importi indicati nel Documento di Sintesi a titolo di commissioni, spese ed oneri che divengano liquidi ed esigibili. La Banca procederà con cadenza trimestrale o comunque con la cadenza indicata nella Richiesta di Attivazione, ad emettere l'estratto conto come previsto dal successivo art. 13.
- 12.2** Gli importi indicati nel Documento di Sintesi possono essere periodicamente modificati dalla Banca in osservanza di quanto previsto nel successivo art. 24.
- 12.3** L'Esercente inoltre è tenuto a corrispondere alla Banca:
- i. l'importo di qualunque Rimborso concesso, se non già dedotto dalle somme corrisposte dalla Banca all'Esercente;
 - ii. l'intero importo di qualunque pagamento in eccesso effettuato per qualsiasi ragione dalla Banca in relazione a Dati della Transazione;
 - iii. l'intero importo di qualunque pagamento effettuato dalla Banca in relazione a Dati della Transazione non validi;
 - iv. l'importo di qualunque commissione, sanzione pecuniaria o altro onere dovuto dalla Banca ad un Circuito di Carte di Pagamento o a qualunque altro soggetto in conseguenza dell'inosservanza delle Condizioni Generali da parte dell'Esercente;
 - v. l'importo della commissione mensile per la gestione dei Servizi qualora non attivi il Servizio entro 30 giorni dalla ricezione delle chiavi di sicurezza inviate dalla Banca a mezzo PEC;
 - vi. qualsiasi altra somma dovuta dall'Esercente ai sensi delle Condizioni Generali, che risulti esigibile;
- 12.4** L'Esercente corrisponde tutti gli importi dovuti ai sensi dei commi 12.1 e 12.3 tramite addebito sul Conto Dedicato, in virtù di apposita autorizzazione contenuta sulla prima pagina della Richiesta di Attivazione dei Servizi. La Banca ha diritto ad applicare interessi alle somme non pagate secondo quanto riportato nel Documento di Sintesi. L'Esercente si impegna a mantenere aperto/i il/i Conto/i Dedicato/i per tutta la durata del Contratto.
- 12.5** Le commissioni, spese ed oneri che ai sensi del Contratto sono posti a carico dell'Esercente non comprendono eventuali oneri fiscali. In aggiunta agli importi dovuti, l'Esercente è responsabile dell'assolvimento di detti oneri.

13.Art. 13 - INFORMATIVA PERIODICA

- 13.1** La Banca fornisce in formato cartaceo o elettronico all'Esercente con cadenza trimestrale o comunque con la cadenza indicata nella Richiesta di Attivazione dei Servizi il documento nel quale sono riepilogate, tra l'altro, per ciascun Circuito di Carte di Pagamento, le informazioni obbligatorie previste dalla normativa sulla trasparenza, e più precisamente:
- i. il numero di Transazioni e gli Storni effettuati nel periodo;
 - ii. il controvalore totale delle medesime Transazioni;
 - iii. le commissioni di Servizio complessivamente addebitate all'Esercente;
 - iv. le rimanenti commissioni, spese e oneri posti a suo carico.
- Della messa a disposizione del documento in formato elettronico verrà data comunicazione tramite posta elettronica all'indirizzo email indicato dall'Esercente all'atto di sottoscrizione del Contratto.

- 13.2** Inoltre la Banca mette a disposizione dell'Esercente, per ogni singola Transazione, le seguenti informazioni:
- i. il riferimento che consente all'Esercente di identificare la Transazione;
 - ii. l'importo della Transazione nella valuta in cui avviene l'accredito; e
 - iii. l'indicazione distinta degli importi di cui all'art. 12 e della Commissione d'Interscambio.
- 13.3** Nel caso di pluralità di Punti Vendita, salvo diversa richiesta scritta dell'Esercente, il documento di cui al precedente comma 13.1 è fornito per ciascun Punto Vendita.
- 13.4** Il documento di cui al precedente comma 13.1 è fornito in formato elettronico tramite accesso in apposito applicativo informatico, senza oneri per l'Esercente. A tal fine, la Banca fornisce all'Esercente appositi codici identificativi personali per accedervi. Qualora l'Esercente scelga per il documento di cui all'art. 13.1, il formato elettronico, la Banca lo mette a disposizione tramite accesso alla sua area riservata sul sito Internet <https://www.bancatransilvania.ro/it> fornendo all'Esercente appositi codici identificativi personali. L'Esercente è tenuto a mantenere riservati detti codici e a custodirli con la dovuta diligenza, rimanendo responsabile nei confronti della Banca per ogni caso di utilizzo indebito o non autorizzato da parte di terzi.
- 13.5** L'Esercente è tenuto a controllare, all'atto del ricevimento o messa a disposizione, ogni informativa ottenuta e ogni documento ricevuto o messo a disposizione e a comunicare per iscritto alla Banca entro 60 giorni qualunque errore riscontrato nei medesimi documenti. Nel caso in cui l'Esercente comunichi eventuali errori oltre il suddetto termine, la Banca a propria discrezione può assistere l'Esercente, a spese di quest'ultimo, nell'investigare se siano opportune Rettifiche, se vi siano importi dovuti da o ad altri soggetti o se vi siano errori o inesattezze imputabili ai prestatori di servizi di pagamento della Banca e/o dell'Esercente, ivi compresi le banche o altre istituzioni tramite le quali sono effettuati i pagamenti degli importi relativi alle Transazioni o addebitati le commissioni, spese e oneri a carico dell'Esercente.
- 13.6** Resta inteso che la Banca non ha alcun obbligo di investigare tali situazioni. Qualunque azione volontaria della Banca volta ad approfondire dette questioni non comporta alcun obbligo di continuare tali investigazioni o di effettuarne in futuro.
- 13.7** Inoltre, la Banca fornisce in formato cartaceo o elettronico all'Esercente, su base annuale, apposita comunicazione riepilogativa dell'andamento del rapporto, costituita dal Documento di Sintesi aggiornato, ai sensi delle disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Tale comunicazione è fornita senza oneri per l'Esercente.
- 13.8** Resta fermo il diritto dell'Esercente di richiedere in qualsiasi momento di variare la tecnica di comunicazione utilizzata per la ricezione dei medesimi documenti.

14.Art. 14 - STORNI E RETTIFICHE

- 14.1** In presenza di una contestazione di un Titolare di Carta e/o di un Emittente, la Banca ha facoltà di assoggettare a Storno qualunque Transazione, previa comunicazione per iscritto all'Esercente, se l'Esercente ha in qualunque modo

- omesso di attenersi a, o ha altrimenti violato, le Condizioni Generali e/o le Disposizioni dei Circuiti di Carte di Pagamento. Le Transazioni sono passibili di Storno per qualunque altro motivo, ivi compreso il caso di frode, ai sensi delle Disposizioni dei Circuiti di Carte di Pagamento.
- 14.2** Nonostante quanto previsto nel precedente comma, la Banca non ha l'obbligo di adoperarsi o assistere l'Esercente affinché ottenga il pagamento dal Titolare di Carta quando gli importi relativi a una Transazione abbiano costituito oggetto di Storno.
 - 14.3** I diritti di Storno spettanti alla Banca non possono essere condizionati da alcun accordo tra il Titolare di Carta e l'Esercente.
 - 14.4** Nel caso in cui sia disposto uno Storno, la Banca è autorizzata a trattenere le commissioni di Servizio addebitate all'Esercente per l'effettuazione della corrispondente Transazione.
 - 14.5** La Banca ha diritto ad applicare le commissioni previste nel Documento di Sintesi anche qualora una Transazione sia riaddebitata per ragioni diverse dall'effettuazione di uno Storno, come nel caso di Rettifica conseguente ad un'errata digitazione dell'importo.
 - 14.6** L'Esercente rinuncia sin d'ora a qualsiasi eccezione nel caso di Storni o altri addebiti effettuati dalla Banca ai sensi delle Disposizioni dei Circuiti di Carte di Pagamento per non aver preso conoscenza delle medesime Disposizioni.

15.Art. 15 - OBBLIGHI INFORMATIVI

- 15.1** Su richiesta, l'Esercente è tenuto a fornire alla Banca copia delle informazioni finanziarie (ivi inclusi bilanci, bilanci gestionali per centri di costo e dichiarazioni dei redditi) e delle ulteriori informazioni relative alla propria attività (ivi inclusi riferimenti bancari, referenze commerciali, dati di supporto all'elaborazione delle Transazioni), al fine di consentire alla Banca di valutare se concludere ulteriori contratti con l'Esercente ovvero per la valutazione continua della situazione finanziaria e di credito dell'Esercente. I bilanci devono essere predisposti in conformità ai principi contabili generalmente riconosciuti, salvo diverse e specifiche disposizioni applicabili all'Esercente. Quest'ultimo è tenuto, inoltre, a fornire le ulteriori informazioni relative alla sua attività ed alla conformità della stessa alle Condizioni Generali.
- 15.2** L'Esercente autorizza la Banca ad ottenere da terzi informazioni sul suo conto onde effettuare il monitoraggio continuo della situazione finanziaria e di credito dell'Esercente. Ove richiesto, l'Esercente è tenuto a consentire alla Banca ragionevole accesso ai propri locali ed archivi al fine di effettuare i controlli e/o le copie dei suoi libri e documenti ritenuti opportuni.
- 15.3** Per consentire alla Banca una corretta valutazione del rischio anche in corso di svolgimento del rapporto contrattuale, l'Esercente ha l'obbligo di dare comunicazione scritta alla Banca, via PEC, di ogni sentenza, altro atto giudiziario o provvedimento giudiziale cautelare, esecutivo, che coinvolga beni dell'Esercente entro 3 giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, nonché di ogni ulteriore informazione specificata nelle Condizioni Generali o richiesta in altre parti del Contratto, ivi comprese quelle dovute ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento

- del terrorismo (D.Lgs. n. 231/2007), ovvero ogni altra informazione contenuta nella sezione "Informazioni sull'Esercente".
- 15.4** Qualora la compagine sociale dell'Esercente subisca un mutamento rilevante, per effetto del quale si riscontri una variazione dei soci, del socio o dei soci di controllo ovvero dei titolari effettivi, o del legale rappresentante, l'Esercente si impegna a darne tempestiva comunicazione scritta alla Banca (in ogni caso non oltre 2 giorni dalla comunicazione di dette variazioni al Registro delle Imprese di riferimento), la quale avrà 5 giorni di tempo per valutare se recedere dal Contratto, mutarne le condizioni economiche ovvero mantenerlo immutato. L'Esercente dovrà altresì comunicare qualsiasi variazione o modifica che dovesse verificarsi in relazione alle dichiarazioni rese in sede di sottoscrizione del Contratto e qualsiasi variazione della denominazione o ragione sociale dell'impresa, nonché il cambiamento di indirizzo, la cessazione, vendita, cessione, affitto o comunque altro atto di trasferimento o modifica della propria attività commerciale o del proprio dominio internet.

16.Art. 16 - CONTESTAZIONI DEI TITOLARI DI CARTA

- 16.1** L'Esercente è tenuto a fornire a proprie spese alla Banca tutte le informazioni e l'assistenza che la stessa possa ragionevolmente richiedere in relazione ad ogni Transazione tra i Titolari di Carta e l'Esercente. La Banca ha, in ogni caso, piena discrezionalità nel decidere se opporsi a, o difendersi contro, qualsiasi pretesa avanzata contro la Banca da un Titolare di Carta o da un Emittente o se transigere dette pretese. Ciascuna di tali decisioni è vincolante per l'Esercente.
- 16.2** Nei rapporti tra la Banca e l'Esercente, l'Esercente ha l'onere di provare, secondo quanto previsto nel precedente art. 5.1 ed in ogni caso in modo ritenuto soddisfacente dalla Banca, che qualsiasi Transazione è stata autorizzata dal Titolare di Carta.

17.Art. 17 - RESPONSABILITÀ

- 17.1** L'Esercente è tenuto ad indennizzare, manlevare e tenere indenne la Banca in relazione ad ogni e qualsiasi reclamo, pretesa, costo, perdita, spesa e passività di qualunque genere eventualmente subita dalla Banca in dipendenza del Contratto quale conseguenza, diretta o indiretta di qualunque azione o omissione dell'Esercente, o di qualunque parte terza che agisca per conto dell'Esercente.
- 17.2** Senza pregiudizio per gli obblighi di indennizzo dell'Esercente previsti nelle Condizioni Generali, l'Esercente è altresì responsabile in via esclusiva ed è obbligato a tenere indenne la Banca in relazione a qualunque pretesa, danno, perdita, costo, spesa, oneri o altre passività che la Banca stessa abbia sostenuto o potrebbe essere tenuta a sostenere nei confronti dei terzi in conseguenza:
- i. della violazione o compromissione della sicurezza o dell'integrità dei sistemi dell'Esercente, del funzionamento non corretto del software di criptazione dei dati o del relativo sistema di identificazione; ovvero
 - ii. di qualunque altra violazione delle disposizioni contenute nelle Condizioni Generali;

- iii. delle contestazioni di Transazioni da parte dei Titolari di Carte; della gestione di dette contestazioni da parte della Banca nell'ambito del procedimento instaurato davanti ai Circuiti di Pagamento; di eventuali sanzioni comminate da questi ultimi alla Banca e derivanti dall'operatività dell'Esercente.
- 17.3** Conseguentemente, qualora siano proposte azioni, richieste di pagamento o risarcimento di danni, richieste di arbitrato, tentativi di mediazione o composizione extragiudiziale delle controversie, altre procedure nei confronti della Banca, l'Esercente si impegna a scelta della Banca ad assistere a proprie spese la Banca o a rimborsare alla stessa tutti gli oneri ed i costi sostenuti in relazione ai suddetti procedimenti, secondo la tariffa media forense applicabile.
- 17.4** Fermo restando quanto previsto nel precedente art. 5, comma 5.4, lettera (ii) ed all'infuori delle ipotesi di dolo o colpa grave, l'Esercente prende atto ed accetta che la Banca non ha alcuna altra responsabilità nei suoi confronti per quanto concerne la prestazione dei Servizi, incluse, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, responsabilità derivanti da discontinuità o interruzioni nel funzionamento dei Servizi, sempre che l'Esercente abbia dato comunicazione per iscritto alla Banca in merito all'inconveniente verificatosi e la Banca sia intervenuta per ripristinare la funzionalità del Servizio entro 2 giorni dalla data della comunicazione dell'Esercente.

18.Art. 18 - INSOLUTI, COMPENSAZIONI E GARANZIA

- 18.1** La Banca ha diritto in qualsiasi momento, dandone comunicazione anche non contestuale all'Esercente, compensare qualunque somma dovuta dall'Esercente in base al Contratto, o ai sensi di qualunque altro rapporto in essere con la Banca, con qualunque somma dovuta dalla Banca all'Esercente in base al Contratto, indipendentemente dal fatto che queste somme risultino o meno esigibili.
- 18.2** Per i fini di cui al precedente comma, la Banca ha facoltà di sospendere l'accredito dei pagamenti relativi alle Transazioni effettuate dall'Esercente, indipendentemente dal loro ammontare. Gli importi inerenti tali Transazioni sono trasferiti su un conto corrente intestato alla Banca (con indicazione che si tratta di beni di terzi), la quale è autorizzata ad operare le eventuali compensazioni e successivamente a trasferire il saldo residuo all'Esercente, nei tempi tecnici necessari per effettuare dette compensazioni nonché la verifica e l'accredito delle somme dovute.
- 18.3** La Banca ha facoltà in ogni momento di richiedere all'Esercente la prestazione di una garanzia nella forma determinata dalla Banca stessa, per tutte le somme dovute in ogni tempo in base al Contratto. A titolo meramente indicativo e non esaustivo, tale garanzia può consistere nella costituzione di un conto corrente vincolato intestato all'Esercente (sul quale quest'ultimo deposita le somme richieste dalla Banca) destinato a tenere indenni la Banca da passività attuali o future derivanti da Storni, Rettifiche, compensi ed ogni altro onere dovuto a, o sostenuto da, la Banca.
L'Esercente ha l'obbligo di ottemperare alla richiesta entro il termine indicato nell'avviso ed accetta fin da ora di sottoscrivere qualunque documento che

la Banca possa ragionevolmente richiedere per acquisire o realizzare tale garanzia.

19.Art. 19 - RISERVATEZZA

19.1 L'Esercente è tenuto ad astenersi, e garantisce che i suoi incaricati si astengono, dal:

- i. compilare e utilizzare qualunque elenco di Titolari di Carta o di numeri di Carta o altra Informazione sui Titolari di Carta, nonché qualunque altra informazione relativa all'attività della Banca, salvo che sia necessario per la prestazione dei Servizi o l'esecuzione del Contratto;
- ii. comunicare a terzi qualunque elenco di Titolari di Carta o di numeri di Carta o altra Informazione sui Titolari di Carta, nonché qualunque altra informazione relativa all'attività della Banca, ad eccezione di quanto richiesto per legge;
- iii. comunicare a terzi, salvo che sia richiesto obbligatoriamente dalla legge, qualunque informazione relativa al Contratto quale, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, informazioni relative alle condizioni economiche concordate tra la Banca e l'Esercente per la prestazione dei Servizi.

19.2 L'Esercente è tenuto ad indennizzare, manlevare e tenere indenne la Banca da ogni pretesa, costo, perdita, spesa e passività, di qualunque genere che la Banca possa subire o sostenere in relazione alla violazione dell'obbligo di riservatezza (da parte dell'Esercente o di suoi incaricati) di cui al precedente comma.

19.3 Fatto salvo quanto previsto nel comma successivo, la Banca considera altresì riservata qualunque informazione sull'Esercente che la stessa detenga in ragione del rapporto contrattuale. Tali informazioni possono essere comunicate, previo consenso dell'Esercente, a terzi, ivi compresi incaricati della Banca, nel rispetto di quanto previsto nelle Condizioni Generali o nei casi in cui la comunicazione sia richiesta o consentita dalla legge.

19.4 L'Esercente prende atto ed accetta che la Banca, conformemente a quanto riportato nell'Informativa sul trattamento dei dati personali, possa comunicare informazioni relative all'attività dell'Esercente alle società del Gruppo Banca Transilvania, ai dipendenti, agli agenti, alle Autorità di Pubblica Sicurezza, ai Circuiti di Carte di Pagamento, alle Autorità di Vigilanza, ai soggetti che di volta in volta siano incaricati del monitoraggio e della prevenzione di frodi contro banche e intermediari finanziari e ad ogni altro organismo di indagine, per utilizzarle ai fini della prevenzione o individuazione di frodi o altre attività criminali o di violazioni del Contratto, ovvero a qualunque agenzia di valutazione creditizia che la Banca utilizzi quale fonte di informazioni o a qualunque società di recupero crediti della quale si avvalga per realizzare i propri crediti verso l'Esercente o comunque a soggetti terzi con le modalità ed entro i limiti previsti nella Informativa Privacy predisposta dalla Banca.

20. Art. 20 - UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DEI DATI DEI TITOLARI DI CARTA

20.1 Tutti i Dati della Transazione sono e rimangono in qualsiasi momento di titolarità della Banca. Per tutto il periodo di validità del Contratto, la Banca

- concede all'Esercente autorizzazione revocabile, non esclusiva e non cedibile, di utilizzo, conservazione e copia dei Dati della Transazione per quanto necessario ai fini della prestazione dei Servizi o per finalità inerenti l'esecuzione del Contratto.
- 20.2** L'Esercente non può fornire, vendere, trasferire in alcun modo, disporre o concedere a terzi alcun tipo di diritto in relazione ai Dati della Transazione o parte degli stessi.
- 20.3** L'Esercente è tenuto ad elaborare le Informazioni sul Titolare di Carta unicamente in conformità alle Condizioni Generali o alle eventuali istruzioni impartite per iscritto dalla Banca.
- 20.4** L'Esercente dichiara e garantisce di avere implementato presso la propria sede e/o i propri punti vendita misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare un livello di sicurezza adeguato in relazione all'elaborazione delle Informazioni sui Titolari di Carta e a proteggere le Informazioni sui Titolari di Carta da distruzione accidentale o illegale, perdita o modificazione accidentali, accesso, divulgazione o elaborazione non autorizzati.
- 20.5** Fermo restando quanto previsto nel precedente comma, l'Esercente è tenuto a conformarsi alle richieste di adeguamento dei propri sistemi informatici e tecnologici e del proprio assetto organizzativo per finalità connesse al rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali in relazione ai dati dei Titolari di Carta, o per qualsiasi altra causa, che possano essere rivolte dai Circuiti di Carte di Pagamento alla Banca e dalla Banca all'Esercente. In particolare, l'Esercente è tenuto a conformarsi ai requisiti informatici, tecnologici ed organizzativi stabiliti dai Circuiti di Carte di Pagamento al fine di garantire misure minime di protezione per i dati personali dei Titolari di Carta e previste nell'ambito dei programmi: Payment Card Industry Data Security Standard (c.d. "PCI DSS"), i cui specifici contenuti sono resi conoscibili tramite i siti internet dei Circuiti di Carte di Pagamento e il sito dell'Ente responsabile degli standard di protezione PCI. L'Esercente è altresì tenuto a fornire alla Banca, dietro semplice richiesta di quest'ultima, gli elementi informativi e documentali che possano consentire alla Banca di verificare il rispetto del programma PCI DSS da parte dell'Esercente.
- 20.6** La Banca ha diritto a rivalersi sull'Esercente in merito ad ogni costo, spesa, sanzione o altro effetto economicamente pregiudizievole stabilito dai Circuiti di Carte di Pagamento e derivante dal mancato adeguamento dell'Esercente a quanto previsto nel precedente comma.
- 20.7** Al fine di elaborare, utilizzare, registrare e comunicare le Informazioni sui Titolari di Carta, la Banca può trasferire tali Informazioni ad agenti e a fornitori di servizi localizzati in paesi al di fuori dell'Unione Europea in cui possono non essere in vigore leggi paragonabili a quelle dell'Unione Europea riguardo la protezione dei dati personali. La Banca ha l'obbligo di assicurare che i dati personali continuino ad essere adeguatamente protetti nel corso di qualunque di tali trasferimenti.
- 20.8** L'Esercente ha la responsabilità di assicurare che le Informazioni sui Titolari di Carta siano trattate legittimamente nel rispetto delle Condizioni Generali. L'Esercente si impegna a trattare i dati dei Titolari di Carta nel rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni in materia di privacy (Regolamento Europeo

- n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche) e dalle Disposizioni dei Circuiti di Carte di Pagamento. L'Esercente si impegna, altresì, a trattare i dati in maniera lecita, sicura, riservata e limitatamente alle finalità connesse alla prestazione dei Servizi e all'esecuzione del Contratto.
- 20.9** L'Esercente si impegna a fornire un'adeguata e completa informativa privacy ai propri clienti, finalizzata alla comunicazione, verso gli stessi, del trasferimento dei loro dati alla Banca (dati anagrafici, informazioni sul servizio o prodotto richiesto, indirizzo IP di collegamento, altri dati personali dei clienti acquisiti al momento dell'acquisto on-line). L'Esercente, pertanto, si impegna a pubblicare sul proprio sito internet la seguente informativa per il Titolare di Carta: *“Al fine di gestire le operazioni di richiesta di Autorizzazione di pagamento online, i suoi dati saranno comunicati alla società esterna Banca Transilvania che li tratterà in piena autonomia in qualità di titolare, ai sensi delle disposizioni di legge privacy vigenti, per la sola finalità di gestione delle operazioni di richiesta di Autorizzazione di pagamento e relativa risposta anche allo scopo di prevenire frodi e altri fenomeni di rischio collegati alla vendita”*.
- 20.10** L'Esercente non avrà diritto/facoltà di registrare in alcun modo le informazioni riguardanti le Carte o le Transazioni, se non in conformità a quanto eventualmente previsto nelle Condizioni Generali. In particolare, per quanto concerne le Transazioni in formato elettronico, è vietato all'Esercente, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, registrare i dati sensibili di autenticazione (includono il contenuto completo della traccia della striscia magnetica o del chip, i codici e i valori di validazione della Carta, PIN e codice CVV2).

21.Art. 21 – DURATA, RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 21.1** Il Contratto è a tempo indeterminato.
- 21.2** L'Esercente ha diritto di recedere dal Contratto, senza penalità e senza spesa alcuna, in qualsiasi momento. La Banca potrà recedere dal Contratto con un preavviso di due mesi decorrente dal giorno in cui l'Esercente riceve la relativa comunicazione, senza alcun onere per l'Esercente. In caso di recesso le Condizioni Generali continuano ad applicarsi alle Transazioni in corso alla data di efficacia del recesso stesso. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso gli adempimenti conseguenti alla chiusura del rapporto sono completati nel tempo massimo di 1 mese, fatte salve eventuali successive esigenze di regolamento dei rapporti tra l'Esercente e la Banca per ragioni connesse all'operatività. In caso di recesso, per qualsiasi motivo, dal presente Contratto, l'Esercente è tenuto ad eliminare dal proprio sito Internet ogni riferimento al medesimo.
- 21.3** Nel caso di recesso di una qualunque delle parti, le spese e gli oneri addebitati su base periodica all'Esercente sono dovuti soltanto in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; qualora siano addebitati anticipatamente, la Banca rimborsa tali importi in maniera proporzionale.
- 21.4** Senza precludere l'utilizzo di altri mezzi di tutela previsti dalla legge, la Banca ha diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato, tramite comunicazione scritta trasmessa tramite PEC all'Esercente (art. 1456 c.c.), se

l'Esercente risulta inadempiente alle proprie obbligazioni derivanti dai seguenti articoli: art. 5 (Accettazione delle Transazioni); 6.1. e 6.2. (Obblighi dell'Esercente), 7.1. e 7.2. (Divieti per l'Esercente), art. 8 (Autorizzazione); 9.1. (Rimborsi); 10.1, 10.2. e 10.3. (Presentazione delle Transazioni); 12.1., 12.2., 12.3., 12.4. e 12.5 (Importi dovuti dall'Esercente); 15.1., 15.2., 15.3. e 15.4. (Obblighi informativi); 16.1. (contestazioni dei Titolari di Carta); 17.1., 17.2. e 17.3. (Responsabilità); 18.3. (insoluti, compensazione e garanzia/Garanzie dell'Esercente); 19.1., 19.2. e 19.3. (riservatezza); 20.2., 20.3., 20.4., 20.5., 20.8., 20.9. e 20.10 (Utilizzo delle informazioni e trattamento dei dati dei Titolari di Carta); 22.1. e 22.2. (Cessione del Contratto); 23.2. (Incaricati e subcontraenti).

- 21.5** La risoluzione del Contratto, o il recesso dallo stesso, non hanno effetto in relazione alle obbligazioni già insorte. In particolare, gli artt. 12, 13, 16, 17, 19, 26, 27 e 28 rimangono in vigore. L'Esercente resta responsabile per tutti gli Storni, le compensazioni, gli accrediti, gli addebiti e le Rettifiche derivanti da Transazioni elaborate in base al Contratto nonché per tutte le altre somme eventualmente dovute o che divengano in seguito esigibili in base alle Condizioni Generali.
- 21.6** Al verificarsi del recesso o della risoluzione del Contratto, tutte le somme dovute in base alle Condizioni Generali diventano immediatamente ed integralmente esigibili, senza necessità di domanda o altro avviso di qualsiasi genere, rinunciandovi l'Esercente in modo espresso.
- 21.7** Nel caso di risoluzione del Contratto da parte della Banca ai sensi del comma 4 del presente articolo, l'Esercente accetta ed autorizza espressamente la Banca a comunicare ai Circuiti di Carte di Pagamento la risoluzione e le ragioni della stessa. La Banca ha diritto di notificare i dettagli del Conto Dedicato, a seconda dei casi, ai Circuiti di Carte di Pagamento e alle agenzie di valutazione creditizia.

22. Art. 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO

- 22.1** L'Esercente non può cedere né in qualunque altro modo trasferire il Contratto o i diritti ed obblighi derivanti dallo stesso senza il preventivo consenso scritto della Banca.
- 22.2** L'Esercente riconosce ed accetta che la prestazione dei Servizi da parte della Banca richiede l'accesso ad almeno un conto corrente bancario (il Conto Dedicato) sul quale la Banca possa disporre addebiti o accrediti di somme. L'Esercente ha l'obbligo di non sottoscrivere alcun contratto che possa comportare il trasferimento nella custodia o nel controllo di terzi dei proventi relativi alle Transazioni e registrate su tale Conto Dedicato.
- 22.3** La Banca ha il diritto di cedere, trasferire o in qualunque altro modo di avvalersi del Contratto o di qualunque dei propri diritti ed obblighi derivanti dallo stesso in conformità alle disposizioni di legge applicabili. L'Esercente accetta di sottoscrivere qualunque documento che la Banca possa ragionevolmente richiedere onde effettuare tale cessione o trasferimento.
- 22.4** Le Condizioni Generali sono vincolanti per gli eventuali cessionari e aventi causa.

23. Art. 23 - INCARICATI E SUBCONTRAENTI

23.1 La Banca ha il diritto di nominare in qualunque momento, senza necessità di comunicazione all'Esercente, un incaricato o un subcontraente ai fini dell'elaborazione per proprio conto di qualunque Transazione o dell'esecuzione di tutte o parte delle obbligazioni derivanti dal Contratto.

23.2 In assenza della preventiva approvazione scritta della Banca, l'Esercente non può nominare alcun incaricato o subcontraente ai fini dell'elaborazione di Transazioni per proprio conto. Nonostante la ricezione dell'eventuale approvazione della Banca, l'Esercente resta comunque pienamente responsabile per qualunque azione o omissione dei propri incaricati o subcontraenti, con obbligo di indennizzare, manlevare e tenere indenne la Banca relativamente a qualunque pretesa, costo, perdita, spesa o passività che la Banca possa subire come conseguenza, diretta o indiretta, di qualunque azione o omissione, compresa la negligenza di tale incaricato o subcontraente dell'Esercente.

24. Art. 24 - MODIFICHE

24.1 La Banca ha facoltà di apportare modifiche al Contratto (compreso il Documento di Sintesi), anche in relazione alle commissioni, spese e oneri applicati all'Esercente, ai sensi della vigente normativa. Qualunque modifica è proposta dalla Banca mediante apposita comunicazione inviata in forma scritta o mediante altro supporto durevole prescelto dall'Esercente (nel caso in cui l'Esercente abbia scelto di ricevere in formato elettronico le comunicazioni periodiche di trasparenza tale canale sarà utilizzato anche per l'invio delle modifiche previste a norma del presente articolo). La comunicazione è trasmessa con preavviso minimo di due mesi rispetto alla data prevista per l'applicazione delle modifiche.

24.2 La Banca comunica all'Esercente la proposta di modifica specificando che, in assenza di espresso rifiuto da parte dell'Esercente, la proposta si intende accettata e che l'Esercente stesso, una volta ricevuta tale comunicazione, ha facoltà di recedere dal Contratto immediatamente e senza spese, prima della data prevista per l'applicazione della modifica.

24.3 Fatto salvo quanto indicato nei commi che precedono, la Banca e l'Esercente concordano che ulteriori modifiche al presente Contratto dovranno essere approvate espressamente dalle parti in forma scritta.

25. Art. 25 - RECLAMI

25.1 Nel caso in cui sorga una controversia tra l'Esercente e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del Contratto, alle modalità di prestazione dei Servizi o a singole Transazioni, l'Esercente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica all'Ufficio Reclami di Banca Transilvania sito in Via Baldo degli Ubaldi n. 184B, 00167 Roma; e-mail: reclami@bancatransilvania.ro. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo.

25.2 Se l'Esercente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il

sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per l'Esercente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, fermo quanto indicato al comma successivo.

25.3 Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, la Banca e/o l'Esercente devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1bis decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia oppure:
- all'Arbitro Bancario Finanziario.

25.4 In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni all'epoca vigenti.

Ai sensi della normativa vigente, per la grave inosservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 in materia di servizi di pagamento e delle relative misure di attuazione - sono previste sanzioni nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, incluso, in caso di reiterazione delle violazioni, la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento. Sono previste, inoltre, sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, oltre che nei confronti dei dipendenti del prestatore di servizi di pagamento o di coloro che operano nell'organizzazione di quest'ultimo, anche sulla base di rapporti diversi dal lavoro subordinato.

26. Art. 26 - COMUNICAZIONI

26.1 Fermo restando quanto altrimenti previsto nel Contratto:

- i. qualunque comunicazione alla Banca è inviata tramite PEC all'indirizzo bancatransilvania@legalmail.it o per posta ordinaria raccomandata a Banca Transilvania, Via Baldo degli Ubaldi n. 184B, 00167 Roma;
- ii. qualunque comunicazione all'Esercente è inviata tramite PEC o per posta ordinaria raccomandata, all'indirizzo indicato nella Richiesta di Attivazione dei Servizi, fatti salvi i casi alternativi di messa a disposizione sul sito internet/area privata.

27. Art. 27 - LEGGE APPLICABILE. FORO COMPETENTE

27.1 Il Contratto è soggetto alla legge italiana. Qualunque controversia inerente l'interpretazione, esecuzione, inadempimento o risoluzione dello stesso o di singole Transazioni è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma. Resta fermo quanto previsto nel precedente art. 25 in tema di reclami e di composizione stragiudiziale delle controversie.

28. Art. 28 - Nullità parziale e prove

- 28.1** Nel caso di invalidità o inefficacia, totale o parziale, attuale o sopravvenuta, di qualsiasi pattuizione del Contratto che non abbia natura essenziale, la Banca e l'Esercente convengono di negoziare in buona fede per sostituire le predette pattuizioni con altre valide ed efficaci che abbiano sostanzialmente i medesimi effetti in conformità all'intenzione delle parti ed allo scopo delle clausole sostituite.
- 28.2** Fermo quanto pattuito al precedente comma, la Banca e l'Esercente sono d'accordo che le altre pattuizioni del presente Contratto rimarranno pienamente valide ed efficaci e che il Contratto stesso sarà interpretato ed eseguito come se non contenesse le pattuizioni invalidi o inefficaci.
- 28.3** La Banca potrà sempre produrre, come prova dei contratti conclusi, delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata (anche tramite tecniche di comunicazione a distanza) le scritture registrate sui propri sistemi e/o sui propri libri nonché le relative comunicazioni indirizzate all'Esercente, queste ultime se debitamente registrate nel sistema interno della Banca.

FIRME:

Per **l'Esercente**

_____ s.r.l.

Sig./Sig.ra: _____

Ruolo: _____

Luogo: _____

Data: _____

Firma: _____

Per **la BANCA:**

Banca Transilvania S.A.
succursale Roma

Sig./Sig.ra: _____

Ruolo: _____

Luogo: _____

Data: _____

Firma: _____

Il/ sottoscritto/i in qualità di legale rapp.te dell'Esercente _____ s.r.l. **dichiara di approvare specificatamente** ai sensi e per gli effetti dell'artt. 1341 e 1342 codice civile le seguenti Clausole delle Condizioni Generali di Contratto:

art. 2.4. [restituzione di importi non dovuti]; art. 3.1. [decorrenza degli effetti del Contratto]; art. 4.2 [limitazione della facoltà dell'Esercente di sollevare eccezioni relative a storni e altri addebiti]; art. 5.1 [divieto per l'Esercente di imporre un limite finanziario

minimo delle Transazioni]; art. 6.1.(xiv) [limitazione della facoltà dell'Esercente di sollevare eccezioni relative al riaddebito di Transazioni]; art. 8.4 [facoltà della Banca di effettuare Storni per violazione delle clausole relative all'Autorizzazione delle Transazioni]; art. 8.5 [limitazione delle garanzie anche in caso di Autorizzazioni ricevute]; art. 9.2 [diritto della Banca di trattenere le commissioni di Servizio in caso di Rimborsi ai Titolari di Carta]; art. 9.3 [diritto della Banca di sospendere e revocare i Servizi per sospetto di operazioni illecite]; art. 10.1 [diritto di storno della Banca in caso di mancato rispetto, da parte dell'Esercente, degli obblighi di comunicazione e conservazione dei dati delle Transazioni]; art. 10.2 [limitazioni alla responsabilità della Banca per il valore numerico di qualunque Dato della Transazione o per i costi di ricostruzione di tali Dati e altri danni collegati]; art. 11 [diritto della Banca di disporre sospensioni e storni di accrediti o sospensioni dei servizi]; art. 12 [importi dovuti dall'Esercente e obbligo dell'Esercente di mantenere aperto/i il/i Conto/i Dedicato/i per tutta la durata del Contratto]; art. 13.5 [decadenza dell'Esercente dal diritto di chiedere la Rettifica/rimborso delle Transazioni]; art. 13.6 [limitazione della responsabilità della Banca in caso di investigazioni su Transazioni irregolari]; art. 14 [storni e rettifiche; rinuncia dell'Esercente a qualsiasi eccezione nel caso di Storni o altri addebiti]; art. 16 [contestazioni dei Titolari di Carta]; art. 17 [responsabilità]; art. 18 [insoluti, compensazioni e garanzia]; art. 21.2 [limitazioni alla facoltà dell'Esercente di trasferire la custodia/controllo dei proventi esistenti sul Conto Dedicato]; art. 21.4 [diritto della Banca di risolvere il Contratto con effetto immediato]; art. 21.6 [rinuncia dell'Esercente al diritto di messa in mora in caso di cessazione del Contratto]; art. 22 [cessione del Contratto]; art. 23.2 [limitazioni al diritto dell'Esercente di nominare incaricati o subcontraenti; responsabilità dell'Esercente per i propri incaricati]; art. 27.1 [foro competente].

Per l'Esercente

_____ s.r.l.

Sig./Sig.ra: _____

Ruolo: _____

Luogo:

Data:

Firma: _____